

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La controversia verte sul rendimento di un buono fruttifero postale per il mancato riconoscimento da parte dell'intermediario degli interessi nella misura indicata sul retro del titolo.

Dopo aver invano esperito la fase del reclamo presentato in data 13.11.2019, non riscontrato dall'intermediario, con il ricorso all'ABF protocollato il 16.12.2019, la parte ricorrente deduce di essere, unitamente ad altro soggetto che aderisce al ricorso, cointestatario e coerede - come da dichiarazione sostitutiva allegata - di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di Lire 5.000.000, emesso nell'anno 1988. Afferma che in data 30.08.2018, l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 27.703,34, somma inferiore a quella dovuta pari a € 48.524,45, atteso che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF. In particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 1.290.751 per ogni bimestre, come indicato sul retro dei titoli.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per un buono fruttifero emesso il 01.08.1988, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;
- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- il buono, emesso successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contiene entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
- pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

La parte ricorrente nelle repliche ha contestato la validità del timbro postale in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio e l'interpretazione delle pronunce giurisprudenziali citate dalla resistente in sede di controdeduzioni; ha quindi ribadito quanto già esplicitato in sede di ricorso.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno nella misura di Lire 1.290.751 per bimestre e, pertanto, di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 20.821,11 quale differenza rispetto a quanto liquidato.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente è cointestatario con clausola pari facoltà di rimborso, di n. 1 buono fruttifero postale, del valore nominale di Lire 5.000.000, emesso in data 01.08.1988 e riscosso il 03.08.2018, come evidenziato dal timbro apposto sul retro dello stesso; il buono avrebbe cessato di essere fruttifero il 31.12.2018. Ha aderito al ricorso altro soggetto cointestatario, che dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio versata in atti, risulta altresì coerede, assieme al ricorrente, del terzo cointestatario deceduto. Sotto il profilo della legittimazione attiva, il Collegio ricorda l'orientamento ormai consolidato, per cui la clausola "*pari facoltà di rimborso*" determina in capo a ciascun cointestatario un'obbligazione solidale dal lato attivo e che, di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente. Al riguardo inoltre, con la decisione del 10 ottobre 2019, n. 22747/2019 il Collegio di Coordinamento ha stabilito il seguente principio di diritto: "*Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori*".

Nel merito, il buono, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie - da "P" a "Q/P" - e dei tassi. Difatti sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi originari della serie "P", è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q/P", come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986. Tuttavia, attesa una durata trentennale del buono, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale del buono stesso, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno. In particolare, risulta stampato: "*più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, per i titoli della serie Q/P, poiché i timbri modificativi, come nella specie, non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013).



Detto orientamento è stato confermato anche dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03.04.2020, che, in ordine al legittimo affidamento del sottoscrittore, ha sottolineato come la *“pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, ‘la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto’, specificando che siffatta modificazione trova ‘ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.’. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*.

Il Collegio di Coordinamento ha pertanto ribadito che *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale”*.

Ne consegue, come stabilito dal Collegio di Coordinamento richiamato, su analoga domanda riferita a un buono della serie “Q/P”, l’accoglimento del ricorso, riconoscendo l’applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA